



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**AVVOCATURA
AVVOCATURA REGGIO CALABRIA**

Assunto il 06/05/2025

Numero Registro Dipartimento 1126

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 6661 DEL 08/05/2025

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Dott. BUCCAFURRI LUCA

(con firma digitale)

Oggetto: Corte di Giustizia Tributaria primo grado di Cosenza - Sentenza n. 1860/2025 - Ricorso per ottemperanza RG 7454/2024 - C. A. E. c/ Regione Calabria (CT 3122/24) - Pagamento spese processuali - autodifesa art. 86 c.p.c. - Impegno contabile (Capitolo U1204040601)

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

Cod. Proposta 74863

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

Cod. Proposta 74863

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

IL COORDINATORE REGGENTE DELL'AVVOCATURA REGIONALE

PREMESSO che l'Avvocatura regionale, quale ufficio di diretta collaborazione del Presidente della Giunta ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, così come modificato dall'art. 7 comma 1 lettera c) della legge regionale 27 aprile 2015 n. 11, provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi della Regione;

PRESO ATTO che OMISSIS, nella qualità di parte ricorrente e procuratore/difensore di sé medesimo, ha notificato alla Regione Calabria la Sentenza n. 1860/2025 resa dalla Corte di Giustizia Tributaria primo grado di Cosenza sul ricorso per ottemperanza RG 7454/2024;

PRESO altresì ATTO che il Giudice adito ha condannato l'Ente regionale al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite del grado, liquidate in complessivi € 463,00 - oltre accessori e spese vive come per legge;

VISTE le comunicazioni PEC con le quali il legale, in adesione al regime fiscale ordinario, ha formulato *Specifica* per il pagamento di competenze e spese, così in dettaglio: € 463,00 onorari, oltre accessori, IVA 22%, spese esenti per € 30,00 (art. 15 d.P.R. 633/1972) e detrazione di € 106,49 per ritenuta del 20% in acconto IRPEF;

RICHIAMATO, per quanto d'interesse, il Parere di risposta all'Interpello n. 914-47/2016 del 10/03/2016, reso dalla Direzione Regionale Ufficio Consulenza dell'Agenzia dell'Entrate in materia di applicabilità IVA a professionista difensore di sé stesso, con il quale si chiarisce che:

- la disciplina "IVA" di cui al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 prevede, con riferimento alle ipotesi di autoconsumo/uso personale, un diverso regime a seconda che si tratti di cessioni di beni (art. 2, comma 2 n. 5 – *destinazione di beni all'uso o al consumo personale dell'imprenditore o di coloro i quali esercitano un'arte o una professione*) o prestazioni di servizi (art. 3, comma 3 – *prestazioni di servizi anche se effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore*), non rilevando *autoconsumo in prestazioni di servizi* per i soggetti esercenti un'arte o una professione (attività di lavoro autonomo)
- nei casi di autodifesa ammessa dall'art. 86 c.p.c., in cui vi è coincidenza tra prestatore e committente, si versa in ipotesi di "autoconsumo fuori campo IVA" ai sensi dell'art. 3 comma 3 del d.P.R. 633/1972, non sussistendo pertanto obbligo di fatturazione ma necessità di emettere quietanza per quanto ricevuto;

RICHIAMATA altresì la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 106 del 19 settembre 2006 che dispone, per la parte soccombente in giudizio - nella qualità di sostituto d'imposta ai sensi degli artt. 23 e ss. del d.P.R. 600/1973 - l'obbligo di applicare la ritenuta del 20% in acconto IRPEF sulle somme corrisposte a titolo di rifusione delle spese di lite al professionista difensore di sé medesimo (autodifesa art. 86 c.p.c.);

CONSIDERATO che l'obbligazione giuridica correlata al presente provvedimento è perfezionata, in quanto sono determinate la somma da pagare, il soggetto creditore, la ragione del debito e che occorre costituire vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria;

VALUTATO, all'esito della compiuta istruttoria e per le motivazioni appena esposte, nonché RITENUTO, al fine di evitare ulteriore aggravio di spesa per l'Ente, di dover assumere proposta di impegno per complessivi € 583,75 sul Capitolo U1204040601 Spese Di Giustizia A Carico Del Bilancio Regionale A Seguito Di Provvedimenti Giurisdizionali, Lodi Arbitrali O Accordi Transattivi, Ivi Compresa Le Spese Accessorie (Spese Obbligatorie) del Bilancio di Previsione Finanziario 2025, che presenta la necessaria disponibilità, in favore di OMISSIS, parte ricorrente vittoriosa e procuratore/difensore di sé medesimo nel ricorso per ottemperanza RG 7454/2024 Corte di Giustizia Tributaria primo grado di Cosenza;

ATTESTATO che ricorrono i presupposti per procedere all'assunzione dell'impegno, ai sensi delle disposizioni previste dall'art. 56 Impegni di spesa e dal paragrafo 5 Impegno di spesa e regole di copertura finanziaria della spesa dell'Allegato 4/2 Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118;

RISCONTRATA, altresì, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel principio della competenza finanziaria c.d. "potenziata" delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell'esercizio finanziario dell'anno in corso;

VISTI:

- l'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 recante Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997- **convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 – rubricato Esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni - che dispone al comma 1 “Le amministrazioni dello Stato gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate – Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo”;**
- gli artt. 69 e 70 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 recante Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 rubricati, **rispettivamente, Esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente e Giudizio di ottemperanza;**
- il d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni;
- lo Statuto della Regione Calabria, approvato con legge regionale 19 ottobre 2004 n. 25 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 10 della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7 Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale, **nel testo coordinato con le successive modifiche e integrazioni, con il quale è stata istituita l'Avvocatura Regionale;**
- la delibera di Giunta regionale 14 dicembre 2022 n. 665 di approvazione del Regolamento regionale n. 12 del 14 dicembre 2022 Regolamento di Organizzazione delle Strutture della Giunta regionale;
- la delibera di Giunta regionale 24 ottobre 2024 n. 572 Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta regionale – approvazione modifiche del Regolamento regionale n. 12/2022 e s.m.i.;
- la delibera di Giunta regionale 30 maggio 2022 n. 232 Disposizioni organizzative relative al contenzioso in materia di tassa automobilistica;
- la legge regionale 23 dicembre 2024 n. 41 Legge di stabilità regionale 2025;
- la legge regionale 23 dicembre 2024 n. 42 Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2025-2027;
- la delibera di Giunta regionale 27 dicembre 2024 n. 766 Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2025-2027 (artt. 11 e 39, comma 10, d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118);
- la delibera di Giunta regionale 27 dicembre 2024 n. 767 Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2025-2027 (art. 39, comma 10, d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118);
- il D.P.G.R. 24 settembre 2024 n. 55 con il quale l'Avv. Angela Marafioti è stata nominata Coordinatore reggente dell'Avvocatura regionale;

VISTA la proposta di impegno n. 4311 del 6/05/2025 generata telematicamente e allegata al presente provvedimento a costituirne parte integrante;

DATO ATTO che il provvedimento è stato formulato su proposta del Responsabile del Procedimento - giusta Comunicazione di Servizio prot. 60368 del 9/02/2023 - che ne attesta, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa e la correttezza sotto il profilo istruttorio-procedimentale;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente riportate, di:

1. impegnare sul Capitolo U1204040601 del Bilancio di Previsione Finanziario 2025, che presenta la necessaria disponibilità, l'importo complessivo di € 583,75 in esecuzione della Sentenza n. 1860/2025 resa dalla Corte di Giustizia Tributaria primo grado di Cosenza nel ricorso per ottemperanza RG 7454/2024, in favore di OMISSIS, parte ricorrente vittoriosa e procuratore/difensore di sé medesimo;
2. imputare la somma così impegnata al Bilancio di Previsione Finanziario per l'esercizio corrente;
3. provvedere alla pubblicazione del provvedimento con le modalità di seguito indicate, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR - regolamento generale sulla protezione dei dati):

- sito istituzionale regionale, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e dell'art. 20 della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11
 - BURC, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11;
4. dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al giudice competente nei termini di legge.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Antonino Porcino
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Coordinatore reggente

Angela Marafioti
(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA

REGIONE CALABRIA

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE
SETTORE Ragioneria Generale - Gestione Spesa

DECRETO DELLA REGIONE

Numero Registro Dipartimento 1126 del 06/05/2025

AVVOCATURA **AVVOCATURA REGGIO CALABRIA**

OGGETTO Corte di Giustizia Tributaria primo grado di Cosenza - Sentenza n. 1860/2025 - Ricorso per ottemperanza RG 7454/2024 - C. A. E. c/ Regione Calabria (CT 3122/24) - Pagamento spese processuali - autodifesa art. 86 c.p.c. - Impegno contabile (Capitolo U1204040601)

SI ESPRIME

VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Catanzaro 08/05/2025

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Luca Buccafurri

(con firma digitale)